



**REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETE BT
A.E.C. DI ANDALO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
(AUTOCERTIFICAZIONE)**

1 Generalità

Il presente regolamento fra Azienda Elettrica comunale di ANDALO e l'Utente Produttore, titolare dell'impianto di produzione o suo Legale Rappresentante (in seguito denominato Produttore), _____

C.F. /P. IVA (solo se coincidente con il titolare del contratto di fornitura)

C.F. _____ P.IVA _____

regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete BT dell'A.E.C. del Comune di ANDALO di tensione 230/400V, dell'impianto di produzione di seguito descritto.

Indirizzo:

Località:

Comune: ANDALO

Codice POD del punto di connessione alla rete dell'A.E.C. del Comune di ANDALO:
IT029E00000

Codice pratica di connessione:

Codice CENSIMP ⁽¹⁾:.....

Potenza disponibile in immissione:

Le caratteristiche dell'impianto del Produttore devono essere conformi alla norma CEI 0-21 seconda edizione, a quanto previsto dall'allegato A.70 al Codice di Rete di Terna e dalla delibera AEEG 84/2012/R/EEL " Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione energia

⁽¹⁾ **NOTA:** Il codice è quello rilasciato dalla procedura GAUDI di TERNA.

elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.

Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà dell’Azienda Elettrica comunale di ANDALO, mentre sono di proprietà del Produttore tutti gli elementi a valle.

Il Produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature dell’Azienda Elettrica comunale di ANDALO.

Si precisa che solo i gruppi generatori indicati dal Produttore nel presente regolamento possono funzionare in parallelo con la rete dell’Azienda Elettrica comunale di ANDALO; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da essi.

In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento il Produttore si impegna a contattare l’Azienda Elettrica comunale di ANDALO per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati.

Ogni modifica dello schema d’impianto, riportato in allegato, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Azienda Elettrica comunale di ANDALO.

Il Produttore prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte a quanto riportato nel presente documento e si impegna ad agevolare l’attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

Il Produttore inoltre si impegna a comunicare tempestivamente all’Azienda Elettrica comunale di ANDALO qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche parziale, di quanto esposto nel presente regolamento di esercizio ed a evitare l’attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso dall’Azienda Elettrica comunale di ANDALO, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso.

Qualora il Produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento, nella norma CEI 0 - 21 e/o nel Codice di Rete di Terna, l’allacciamento potrà essere soggetto a sospensione o a limitazione sino al ripristino delle condizioni prescritte.

L’Azienda Elettrica comunale di ANDALO può esercitare il diritto di verificare in ogni momento il rispetto delle prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento e nei relativi allegati, con facoltà di effettuare propri controlli.

In caso di cessazione del contratto di connessione il Produttore si impegna a contattare l’Azienda Elettrica comunale di ANDALO al fine di distaccare la fornitura ed a mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti.

2 Condizioni di esercizio del collegamento in parallelo fra rete dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO ed impianto del Produttore

2.1 Condizioni generali

Il Produttore dichiara che l'esercizio in parallelo con la rete dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO dei propri gruppi di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il collegamento non deve causare disturbi alla continuità del servizio sulla rete dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO; in caso contrario, si deve interrompere automaticamente e tempestivamente;
- b) L'Azienda Elettrica comunale di ANDALO può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 400 ms dal mancare della tensione sulla rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica della presenza o meno di generatori sulla parte di rete disalimentata; pertanto il Produttore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiuse degli organi di manovra dell'A.E.C. del Comune di ANDALO.
Le durate delle sequenze di rilanci ha tempi variabili. È necessario, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto. Inoltre il Produttore prende atto che, il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori dell'A.E.C. del Comune di ANDALO può consentire all'impianto di produzione di sostenere l'isola di carico con una tensione in discordanza di fase con quella di rete, determinando una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all'isola stessa;
- c) in caso di mancanza di tensione sulla rete dell'A.E.C. del Comune di ANDALO, l'impianto del Produttore non può immettere potenza, né mantenere in tensione parti della rete di Enel separate dalla rete di pubblica distribuzione;
- d) in caso di ricezione di segnali impartiti dall'A.E.C. di ANDALO nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata) il funzionamento complessivo dell'impianto del Produttore e dei generatori in esso presenti deve rispondere alle prescrizioni della Norma CEI 0 - 21 con le modalità in essa previste (insensibilità agli eventi della tensione, interruzione automatica del parallelo, etc.);
- e) in caso di disponibilità di altre connessioni di rete (quali ad es. punti di alimentazione di emergenza, ecc.), il Produttore dovrà mantenerle elettricamente separate da quella

oggetto del presente regolamento in modo da evitare paralleli anche transitori, a meno che questi siano indicati esplicitamente e regolati di conseguenza;

- f) i valori indicati dall'Azienda Elettrica comunale di ANDALO per le regolazioni dei sistemi di protezione e per i sistemi di controllo degli generatori (inclusi i controlli di inverter connessi fra rete di distribuzione e fonte di energia primaria) non possono essere modificati dal Produttore; viceversa il Produttore é tenuto ad adeguare le regolazioni ed i parametri in questione dietro richiesta da parte dell'A.E.C. di ANDALO o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica;
- g) l'impianto di produzione non deve in nessun caso immettere potenza in rete con squilibri tra le fasi maggiori di 6 kW.

Il valore massimo della potenza che può essere immessa nella rete dell'A.E.C. di ANDALO, come riportato nel preventivo di allacciamento, è pari akW.

Il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione, è pari a kW.

In caso di superamento della potenza massima in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno, si applica quanto previsto dalle disposizioni dell'AEEG.

Il Produttore, inoltre, risponde di tutti gli eventuali danni arrecati all'Azienda Elettrica comunale di ANDALO o a terzi in conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite sopra stabilito. Eventuali necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite dovranno essere oggetto di richiesta di adeguamento della connessione.

2.2 Impianto

La descrizione dell'impianto e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono conformi allo schema allegato e come riportato nell'Addendum tecnico al presente regolamento.

Lo scambio di energia reattiva con la rete dell'impianto di produzione (incluso l'eventuale sistema di rifasamento), avviene secondo le seguenti modalità:

	FASCIA ORARIA		
	F1	F2	F3
costo medio mensile	1	1	1

3 Sicurezza e disposizioni operative

Il personale dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO può eseguire tutte le manovre necessarie per esercire la propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile all'Azienda Elettrica comunale di ANDALO. L'A.E.C. di ANDALO , inoltre, ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del Produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Ai fini della sicurezza del personale, durante l'esecuzione dei lavori o di altri interventi che presentino pericolo di contatto con elementi in tensione, il Produttore (o chi, per esso, sia nominato Responsabile Impianto - RI) deve osservare le prescrizioni della legislazione vigente e delle Norme CEI EN 50110 -1 e CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti, sia alle installazioni dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO, inclusi i gruppi di misura, che a quelle del Produttore, quest'ultimo (o chi, per esso, sia nominato Responsabile Impianto - RI) deve prendere accordi con il personale autorizzato dall'A.E.C. di ANDALO, per la messa in sicurezza degli impianti.

Il personale autorizzato dal Produttore peraltro deve eseguire le manovre e gli adempimenti richiesti dall'A.E.C. di ANDALO per necessità di servizio esercizio della rete.

Inoltre, in occasione di attività lavorative del personale dell'A.E.C. di ANDALO in installazioni elettriche interne all'ambiente dove è situato l'impianto del Produttore, quest'ultimo dovrà fornire al personale dell'A.E.C. di ANDALO dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui il predetto personale sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per la esecuzione delle attività nell'impianto, il Produttore assicurerà all'Azienda Elettrica comunale di ANDALO l'assistenza di una persona che fungerà da Riferimento per il sito (RIF), allo scopo di:

- trasmettere tutte le informazioni inerenti ai "rischi specifici" che esistono nel luogo di lavoro;
- fornire tutte le notizie necessarie per la sicurezza delle attività nel sito e dei vari collaboratori;
- ragguagliare compiutamente circa l'esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza;
- curare i rapporti relativi al coordinamento tra tutti i Responsabili delle attività nel sito di eventuali altre Imprese presenti in impianto.

A tale scopo, il Produttore riporta nella tabella seguente i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI) autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell'impianto di produzione preliminari allo svolgimento delle suddette attività. Il Produttore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito.

Nome e cognome	Recapito (telefono/Mobile/E-mail/Fax)	Qualifica
		<input type="checkbox"/> RIF <input type="checkbox"/> RI
		<input type="checkbox"/> RIF <input type="checkbox"/> RI

4 Manutenzione, adeguamento impiantistico, verifiche e disservizi

All'attivazione dell'impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio il Produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e art. 8 del DM 22/01/08 n. 37) e devono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di riferimento (ad es. la Guida CEI 64-14 e la Norma CEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc..).

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto compete al Produttore relativamente agli elementi di sua proprietà.

L'utente attivo si impegna a mantenere efficiente il sistema di protezione generale e di interfaccia ed a verificarne la funzionalità e la rispondenza a quanto richiesto dall'Azienda Elettrica comunale di ANDALO relativamente alle regolazioni delle soglie d'intervento con un controllo preliminare alla connessione e, successivamente, con un controllo ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori. I risultati del test come definito dal Gestore stesso, in ottemperanza alla deliberazione 786/2016/R/eel. Le verifiche periodiche con cassetta prova relè sono effettuate ed inviate a Azienda Elettrica del Comune di Andalo per impianti in Bassa Tensione di potenza superiore a 11,08 KW.per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè esterno.

Tali verifiche rientrano nella categoria "Prove di verifica in campo", così come definito dalla Norma CEI 0-21, paragrafo A.1 e vanno effettuate, quando necessario, con cassetta prova relè di cui in H.1.2.

Inoltre si impegna ad informare tempestivamente l'A.E.C. di ANDALO di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso sull'esercizio della rete da parte dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO e ad aggiornare gli allegati al presente regolamento.

Il Produttore prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre richieste di varianti o aggiunte al presente regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

Il Produttore si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l'effettuazione delle opportune verifiche (su SPI in particolare) anche in seguito a:

- eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni di interfaccia che si rendono necessarie per esigenze di esercizio e/o sicurezza della rete di distribuzione e/o di trasmissione nazionale o per evoluzione normativa (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della documentazione allegata al presente regolamento);

- eventuali modifiche del regolamento di esercizio che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche.

In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie dei gruppi di misura di proprietà del Produttore, l'A.E.C. di ANDALO ha la facoltà di richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dal Produttore in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione di interfaccia.

Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, l'Azienda Elettrica comunale di ANDALO potrà addebitare le spese sostenute per le proprie attività di verifica al Produttore, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in regola il proprio impianto.

Parimenti potranno essere addebitati al Produttore i danni ad impianti dell'A.E.C. di ANDALO e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento.

I controlli occasionali e periodici dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità del Produttore.

L'Azienda Elettrica comunale di ANDALO, ogniqualvolta lo ritenga opportuno (ad es. in seguito ad anomalie rilevate sulla rete), potrà richiedere al Produttore una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature, riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.

Il Produttore certificherà, attraverso la sottoscrizione dell'Addendum tecnico al regolamento di esercizio BT, la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento di esercizio, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati.

Nell'ambito del presente regolamento fa fede la seguente dichiarazione compilata e firmata da professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione.

Ai fini dell'effettuazione di alcune delle verifiche di cui in seguito, in particolare quelle con l'impianto in funzione (ad es. regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia e/o degli eventuali dispositivi di ricalzo, se previsti) richieste da una o da entrambe le parti, potrà/dovrà essere redatto, se necessario, un apposito regolamento di esercizio per il "parallelo provvisorio" dell'impianto.

5 Misura dell'energia

Il Produttore si impegna a consentire l'accesso del personale dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO ai gruppi di misura, secondo quanto previsto nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura e sigillatura.

Inoltre, il Produttore si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente per il locale ove è collocato il/i sistema/i di misura. In caso di spostamento dei gruppi di misura dell'energia (prodotta e/o scambiata con

la rete), richiesto dal Produttore, lo stesso prende atto di dover condividere con l'A.E.C. di ANDALO il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato all'A.E.C. di ANDALO, ai sensi delle delibere AEEG vigenti.

Il Produttore dichiara altresì di: *(barrare la casella interessata)*

- presenziare (per proprio conto o con terzo di sua fiducia) alla installazione dei gruppi di misura effettuata dall'Azienda Elettrica comunale di ANDALO.
- installare e verificare, ai sensi della norma CEI 13-4, i seguenti gruppi di misura dell'energia, essendo il responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, ai sensi delle delibere AEEG vigenti, e non avendo richiesto all'Azienda Elettrica comunale di ANDALO di svolgere le medesime attività.

Contatore/i dell'energia misurata *(barrare la/e casella/e interessata/e e compilare i dati del sistema di misura, se il Produttore è soggetto responsabile della installazione e manutenzione del sistema di misura)*

- attiva scambiata con la rete: classe di precisione:
- attiva prodotta: classe di precisione:
- reattiva scambiata con la: classe di precisione:
- reattiva prodotta: classe di precisione:

Marca e modello:

Matricola e versione FW:

Eventuali Riduttori (TA)

Marca e modello:

Classe di precisione:

Costante di trasformazione:

Eventuali dispositivi antifrode presenti (sigilli, cavi schermati, ecc.):

Inoltre il Produttore si impegna a comunicare tempestivamente all'A.E.C. di ANDALO i guasti ai gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc.). Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla Norma CEI 13-4.

Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

6 Decorrenza e durata del regolamento

Il presente regolamento decorre dalla data indicata, restando valido anche in caso di cessazione del contratto fino alla (eventuale) rimozione dei gruppi di misura dell'energia ed al distacco della fornitura.

Il Produttore prende atto che l'Azienda Elettrica comunale di ANDALO fornirà il servizio di connessione all'impianto di produzione a decorrere dalla data di attivazione dei contatori, nel caso di servizio di misura svolto da parte dell'Azienda Elettrica comunale di ANDALO⁽²⁾.

Da quel momento, gli impianti di produzione devono considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete dell'A.E.C. di ANDALO, che risulta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

7 Allegati

- a) Dichiarazione di conformità e verifica dell'impianto di produzione e sistema di protezione di interfaccia
- b) Schema elettrico
- c) Addendum tecnico al regolamento di esercizio BT
- d) Scheda sui rischi specifici relativi alle attività dell'A.E.C. di ANDALO nel punto di connessione.

Data __/__/____

FIRMA del Produttore (titolare dei rapporti con l'A.E.C. di ANDALO)

⁽²⁾ **NOTA:** Nel caso in cui il servizio di misura non sia svolto dall'A.E.C. di ANDALO e il punto di connessione sia già connesso e in tensione, il servizio di connessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente regolamento.